

Spett.le UniCredit S.p.A.
 Agenzia di MILANO VIALE MONZA C
 V.LE MONZA, 79
 20127 MILANO MI

Abbiamo ricevuto la vostra proposta del 26/04/2021 sul cui contenuto concordiamo e che qui di seguito integralmente riportiamo per accettazione

UniCredit S.p.A.
 Filiale di MILANO VIALE MONZA C
 V.LE MONZA, 79
 20127 MILANO MI

Spett.le
 VIMERCATI SPA
 VIA VINCENZO MONTI,38
 20016 PERO
 MI

DATI DEL CLIENTE:
 Codice Anagrafico 84489360
 Numero rapporto 34315 / 5580040
 Conto corrente 66084 / 103839259
 PEC VIMERCATISPA@PEC.IT

Facendo seguito alle intese intercorse, vi formuliamo la nostra proposta di Contratto Quadro (di seguito Contratto Quadro) contenente, oltre alle condizioni contrattuali del Contratto Quadro stesso, le condizioni contrattuali ed economiche che regoleranno i finanziamenti in euro/divisa estera senza vincolo di destinazione (nel seguito: Finanziamenti) che ci richiederete, a valere sul/sugli affidamento/i Plafond da noi concesso/i (di seguito congiuntamente il/i Contratto/i Plafond).

DOCUMENTO DI SINTESI

CONDIZIONI ECONOMICHE

FINANZIAMENTI IN EURO	
TAEG	
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	0,81 %
Esempio di un finanziamento pari a 5.000 euro con durata di 3 mesi. Il TAEG sopra riportato è un esempio. Il TAEG dei singoli finanziamenti potrà differire in conseguenza delle diverse caratteristiche dei singoli finanziamenti stessi.	
Tassi	
TASSO NON INDICIZZATO	
Tasso Annuo Nominale	0,60000 %
Calendario per il calcolo degli interessi	365/365 se bisestile 366/366
Tasso di mora - punti percentuali in più del tasso in vigore	0,50 %
Commissioni e spese	
Commissione di istruttoria e gestione finanziamento	0,05000 %
Modalità di calcolo e addebito: calcolata sull'importo di ogni singolo finanziamento ed addebitata di norma all'atto dell'accensione del finanziamento	
Spese fisse applicate in sede di fissazione del nuovo periodo di interessi, di proroga alla scadenza finale, decurtazione (percepita ad ogni intervento)	euro 0,00
Commissione di servizio (percepita al momento dell'accensione, decurtazione o estinzione, qualora sia richiesta la conversione da euro contro divisa estera):	
- percentuale	0,22 %
- minimo	euro 4,00
- massimo	Non previsto
Spese di invio rendiconto periodico inviato ai soggetti finanziati e ai garanti:	
- in formato cartaceo	euro 0,60
- on line (disponibile ove risultino attive funzionalità Documenti on Line)	Gratis
Commissione per anticipata estinzione	Differenza percentuale tra il tasso pattuito e il tasso Euribor360 a 1 mese/365 in essere per valuta data dell'estinzione, applicata al valore capitale dell'anticipo per i giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione e la data di scadenza del periodo di interessi in corso.
Valute	



Copia Banca
 A202104261710279934315BU1169B00 1 / 8 CYYN100000F01

Estero: Contratto quadro per finanziamenti in euro/divisa senza vincolo di destinazione/su previsioni di incasso Ed. 01/2020 -
 Mod. BU1169/08 - Pag. 1 / 8

[COD.RIF BANCA84489360 / 05938980967 - 1619449824402]

Erogazione del finanziamento	
Data inizio decorrenza interessi	data erogazione
Valuta di addebito sul finanziamento	data erogazione
Valuta di accredito sul conto corrente in euro (giorni lavorativi)	1
Estinzione/Decurtazione	
Valuta di addebito sul conto corrente in euro di capitali e interessi	giorno operazione
Data finale computo interessi:	
- finanziamenti con addebito sul conto corrente in euro	giorno operazione
- finanziamenti con addebito sul conto corrente in divisa	2° giorno lavorativo secondo il calendario Forex della divisa interessata successivo alla data di estinzione/decurtazione
Proroga	
Nuova decorrenza	stesso giorno della scadenza originale

FINANZIAMENTI IN DIVISA ESTERA

TAEG	
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	7,65 %
Esempio di un finanziamento pari a 5.000 GBP con durata di 3 mesi. Il TAEG sopra riportato è un esempio. Il TAEG dei singoli finanziamenti potrà differire in conseguenza delle diverse caratteristiche dei singoli finanziamenti stessi.	
Tassi	
Il tasso divisa per il periodo di interessi prescelto è rilevato il giorno dell'erogazione e/o della fissazione del periodo di interessi e/o della proroga alla scadenza finale e maggiorato dello spread contrattualmente previsto. Qualora la durata di un periodo di interessi, per il quale il Tasso debba essere determinato, non coincida con le durate oggetto di quotazione (la "Durata Standard"), sarà utilizzato il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le quotazioni Durata Standard, più vicina per difetto e di Durata Standard, più vicina per eccesso alla durata del periodo di riferimento. Qualora il periodo di riferimento, per il quale il Tasso di interesse debba essere determinato, sia inferiore a 30 (trenta) giorni, si farà comunque riferimento alla quotazione del tasso divisa di 1 (uno) mese. Il tasso così calcolato resterà invariato per il periodo di interessi prescelto. Il tasso divisa è determinato tramite una formula che partendo dal tasso Euribor act/360 fissato il giorno precedente, prende in considerazione il differenziale tassi delle due divise per il periodo di interessi prescelto.	
Indice di riferimento rilevato: Lettera Divisa GBP 3 mesi;	
Valore indice di riferimento rilevato alla data di stipula del contratto e applicato allo stesso:	0,08750 %
Spread Applicato (punti percentuali)	7,12500 %
Tasso Annuo Nominale	7,21250 %
Calendario per il calcolo degli interessi:	
- per le divise GBP ILS KWD MYR PLN SGD THB HKD ZAR	365/365 se bisestile 366/366
- per le altre divise	365/360 se bisestile 366/360
Tasso di mora - punti percentuali in più del tasso in vigore	0,50 %
Simulazione al 30/03/2021 dell'impatto, sull'importo totale da rimborsare, di un apprezzamento sull'euro della divisa estera in cui il finanziamento è espresso.	
In una ipotesi di un finanziamento di 5.000 GBP con durata pari a 3 mesi e un tasso annuo nominale pari a 7,21313%, l'importo totale da rimborsare a scadenza comprensivo di interessi, con un tasso di cambio 1 GBP = 1,17 Euro, rilevato alla data del 30/03/2021, è pari a 5.955,49 Euro.	
Ipotizzando un apprezzamento sull'Euro della divisa estera pari al 20%, l'importo totale da rimborsare a scadenza comprensivo di interessi sarebbe pari ad Euro 7.146,58.	
Commissioni e spese	
Commissione di istruttoria e gestione finanziamento	0,05000 %
Modalità di calcolo e addebito: calcolata sull'importo di ogni singolo finanziamento ed addebitata di norma all'atto dell'accensione del finanziamento	
Spese fisse applicate in sede di fissazione del nuovo periodo di interessi, di proroga alla scadenza finale, trasformazione, decurtazione (percepita ad ogni intervento)	euro 0,00
Commissione di servizio (percepita al momento dell'accensione, trasformazione, decurtazione o estinzione, qualora sia richiesta la conversione di una divisa estera contro euro o altra divisa estera)	
- percentuale	0,22 %
- minimo	euro 4,00
- massimo	Non previsto
Spese di invio rendiconto periodico inviato ai soggetti finanziati e ai garanti:	



Copia Banca
A202104261710279934315BU1169 B00 2 / 8 CYYN100000F01

Estero: Contratto quadro per finanziamenti in euro/divisa senza vincolo di destinazione/su previsioni di incasso Ed. 01/2020 - Mod. BU1169/08 - Pag. 2 / 8
[COD.RIF BANCA84489360 / 05938980967 - 1619449824402]

- in formato cartaceo	euro 0,60
- on line (disponibile ove risultino attive funzionalità Documenti on Line)	Gratis
Commissione per anticipata estinzione	Differenza percentuale tra il tasso pattuito e il tasso Libor 1 mese divisa in essere per valuta data dell'estinzione, applicata al valore capitale dell'anticipo per i giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione e la data di scadenza del periodo di interessi in corso. La commissione per anticipata estinzione viene percepita anche in caso di trasformazione se la richiesta non perviene entro tre giorni lavorativi secondo il calendario Forex antecedenti la scadenza di un periodo di interessi
Valute	
Erogazione del finanziamento	
Data inizio decorrenza interessi	data erogazione
Valuta di addebito sul finanziamento	data erogazione
Valuta di accredito sul conto corrente in euro o in divisa estera secondo il calendario FOREX per la divisa interessata successiva alla data di accensione (giorni lavorativi)	2
Estinzione/Decurtazione	
Valuta di addebito sul conto corrente in euro o in divisa	giorno operazione
Data finale computo interessi:	
- finanziamenti con addebito sul conto corrente nella stessa divisa del finanziamento	2° giorno lavorativo secondo il calendario FOREX della divisa interessata successivo alla data di estinzione/decurtazione.
- finanziamenti con addebito sul conto in euro	2° giorno lavorativo secondo il calendario FOREX della divisa interessata successivo alla data di estinzione/decurtazione
Proroga	
Nuova decorrenza	stesso giorno della scadenza originale
Trasformazione	
Valuta per la trasformazione della divisa del finanziamento.	Compensata al 2° giorno lavorativo, secondo il calendario FOREX per la divisa interessata, successivo alla data di esecuzione dell'operazione

OPZIONE LIQUIDAZIONE INTERESSI (art. 3 delle Condizioni Contrattuali)

"TP"(*)

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del contratto il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi.

Garanzia Confidi (solo in presenza di convenzione con la Banca)	Per i costi connessi alla garanzia e per le condizioni di rilascio della stessa, è necessario rivolgersi al Confidi di competenza.
---	--

(*) Legenda valori:

- a) "TP" - SCADENZA TRIMESTRE SOLARE E SCADENZA PERIODI D'INTERESSE
- b) "T" - SCADENZA TRIMESTRE SOLARE
- c) "MP" - SCADENZA PERIODI D'INTERESSE E RIMBORSO PARZIALE
- d) "MT" - RIMBORSO PARZIALE E SCADENZA TRIMESTRALE SOLARE (MT)
- e) "MTP" - RIMBORSO PARZIALE, SCADENZA PERIODI D'INTERESSE E SCADENZA TRIMESTRALE SOLARE
- f) "Altro" - (specificare)



Copia Banca
A202104261710279934315BU1169/B00 3 / 8 CYYN100000F01

Estero: Contratto quadro per finanziamenti in euro/divisa senza vincolo di destinazione/su previsioni di incasso Ed. 01/2020 - Mod. BU1169/08 - Pag. 3 / 8

[COD.RIF BANCA84489360 / 05938980967 - 1619449824402]

Resta convenuto che i Finanziamenti che verranno stipulati a valere sul/i Contratto/i di Affidamento Plafond saranno regolati alle condizioni contrattuali riportate nel presente Contratto Quadro. Per quanto riguarda le condizioni economiche, i Finanziamenti saranno regolati (salve successive variazioni) dalle condizioni economiche - qui integralmente richiamate - riportate nel Documento di Sintesi sopra riportato, che costituisce parte integrante del presente Contratto Quadro, ad eccezione dei tassi d'interesse, per il quale vale quanto segue:
- i tassi indicati nel Documento di Sintesi vengono applicati ai Finanziamenti stipulati nei 90 giorni di calendario successivi alla conclusione del presente Contratto Quadro;
- per i Finanziamenti stipulati successivamente, i tassi d'interesse sono determinati secondo quanto previsto all'art. 10 delle Condizioni Contrattuali.

CONDIZIONI CONTRATTUALI DEI FINANZIAMENTI

Art. 1) Stipula e Durata dei Finanziamenti - Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni

1. I Finanziamenti saranno stipulati mediante un apposito contratto (di seguito, il Contratto di Utilizzo) e verranno erogati in un'unica soluzione.
2. I Finanziamenti avranno una scadenza concordata volta per volta con la Banca e comunque, anche in caso di proroga, non superiore a 18 mesi dalla sottoscrizione del Contratto di Utilizzo.
3. Tutte le obbligazioni previste a carico del Cliente sono assunte con il vincolo della solidarietà ed indivisibilità anche per conto dei propri successori o aventi causa a qualunque titolo.

Art. 2) Definizione di periodo di interessi e modalità di determinazione

1. Il periodo di interessi è quell'intervallo di tempo durante il quale il tasso di interesse pattuito resta invariato. Il periodo d'interessi decorre dalla data di conclusione del Contratto di Utilizzo e, salvo quanto espressamente previsto per i Finanziamenti a tasso indicizzato, scade alla data di scadenza del Finanziamento.
2. Per i Finanziamenti a tasso indicizzato il Cliente può scegliere un periodo di minor durata, indicando nel Contratto di Utilizzo la scadenza del primo periodo d'interessi (cd. scadenza tasso). In tal caso, il primo periodo di interessi inizia alla data di conclusione del Contratto di Utilizzo e termina alla data indicata nel Contratto di Utilizzo; l'ultimo periodo di interessi terminerà in coincidenza con la scadenza finale del Finanziamento.
3. Per i periodi di interessi intermedi, il Cliente è tenuto a far pervenire all'Agenzia presso la quale è stato stipulato il Contratto di Utilizzo, in tempo utile (non meno di tre giorni lavorativi prima della scadenza di ciascun periodo di interessi) e previo intese con la Banca, una comunicazione scritta - che si intende accettata dalla Banca in assenza di tempestiva indicazione contraria - in ordine alla fissazione della scadenza tasso successiva, che deve cadere in un giorno lavorativo secondo il calendario Forex. Se la scadenza tasso fissata dal Cliente cade in un giorno non lavorativo secondo il calendario Forex, essa sarà posticipata al primo giorno lavorativo successivo, salvo che non cada nel mese solare successivo, nel qual caso la scadenza tasso sarà anticipata al primo giorno lavorativo precedente la scadenza stessa.
4. Qualora la comunicazione di cui al comma 3 non pervenga in tempo utile, il Cliente e la Banca convengono sin d'ora che, ferma restando la scadenza finale del Finanziamento, il periodo d'interessi successivo a quello in corso scadrà: a) il trentesimo giorno dopo la scadenza del precedente periodo di interessi oppure b) alla scadenza del Finanziamento, se fissata entro trenta giorni dalla scadenza del precedente periodo d'interessi. Nel caso a), se il Cliente, non meno di tre giorni lavorativi prima della scadenza del periodo di interessi così determinato, non comunichi la nuova scadenza tasso, il periodo di interessi successivo terminerà in coincidenza con la scadenza finale del Finanziamento.
5. Nei Finanziamenti a tasso indicizzato, il tasso applicato durante ogni periodo d'interessi - anche per l'ipotesi di cui al comma 4 - è pari al valore puntuale del parametro di indicizzazione, maggiorato dello spread pattuito, rilevato il primo giorno di ogni periodo d'interessi.

Art. 3) Modalità di liquidazione degli interessi - Addebito del capitale - Addebito del conto corrente

Modalità di liquidazione degli interessi

1. Gli interessi sono addebitati sul conto corrente indicato nel presente Contratto, se capiente - ferma restando la possibilità per il Cliente di indicare un diverso conto corrente nel contratto di utilizzo - (di seguito, in entrambi i casi il Conto di Utilizzo), in base all'opzione "liquidazione interessi" scelta dal Cliente nel presente contratto mediante compilazione dell'apposito riquadro, con le particolarità indicate nel comma che segue. Gli interessi sono inoltre addebitati in caso di estinzione totale anticipata, alla data dell'estinzione stessa.
2. Nei casi di scelta dell'opzione a), b), d) o e), gli interessi sono addebitati solo alla scadenza del periodo di interessi in corso, e non alla scadenza del trimestre solare, quando:
 - il Contratto di Utilizzo è stato stipulato nei 30 giorni antecedenti la scadenza del trimestre solare ed è prevista la modalità di liquidazione degli interessi nell'opzione b) o d);
 - il Contratto di Utilizzo è stato stipulato nei 30 giorni antecedenti la scadenza del trimestre solare, oppure un periodo di interessi ha scadenza nei 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre solare, ed è prevista la modalità di liquidazione degli interessi nell'opzione a) o e).
3. Gli interessi sono computati sull'intero ammontare in linea capitale del Finanziamento ancora in essere.
4. Il capitale è addebitato alla scadenza del Finanziamento, sul Conto di Utilizzo, se capiente. I Finanziamenti concessi in divisa estera devono essere rimborsati in divisa effettiva.
5. Il Cliente autorizza la Banca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723 - 2° comma del Codice civile, in presenza di fondi disponibili, ad addebitare sul Conto di cui al comma precedente, nell'attuale numerazione o su altro conto corrente che il Cliente avesse acceso in sostituzione del precedente presso la Banca, quanto dovuto in relazione al Finanziamento per capitale, interessi ed accessori tutti, dandone successiva comunicazione scritta al Cliente.
6. Nel caso di addebito degli interessi, commissioni, spese ed altri accessori in un conto espresso in una divisa diversa da quella del Finanziamento, il relativo controvalore sarà determinato applicando il/i cambio/i di riferimento rilevato/i dalla Banca d'Italia secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali, nel giorno di esecuzione dell'operazione.
7. La Banca potrà imputare qualunque somma pagata dal Cliente, o per suo conto, con preferenza, al pagamento:
 1. delle spese di qualunque natura, comprese quelle giudiziali anche irripetibili, nonché all'eventuale rimborso dei premi di assicurazione e di quant'altro fosse stato pagato dalla Banca per conto del Cliente;
 2. degli interessi di mora e degli arretrati e infine a pagamento degli interessi corrispettivi;
 3. del capitale, e ciò sempreché non ritenga di adottare un diverso ordine di imputazione.
8. In caso di ritardo pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto alle scadenze pattuite nei Contratti di Utilizzo, ed anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del singolo Contratto di Utilizzo, decorreranno di pieno diritto dal giorno della scadenza interessi di mora a favore della Banca nella misura del tasso previsto nel Documento di Sintesi, parte integrante del presente atto. Su detti interessi non verrà applicata alcuna capitalizzazione periodica.

Art. 4) Estinzione anticipata - Proroga del Finanziamento

Estinzione anticipata

1. Il Cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente il Finanziamento con il pagamento di tutto quanto dovuto per capitale, interessi ed accessori, nonché - quando previsto - della commissione per estinzione anticipata.
2. Il Cliente ha inoltre facoltà, sempre in via anticipata, di estinguere parzialmente il Finanziamento, con il pagamento di una parte del capitale, nonché degli accessori e - quando previsto - della commissione per estinzione anticipata. In tal caso, gli interessi vengono liquidati in base all'opzione "liquidazione interessi" scelta dal Cliente e con le particolari modalità indicate nell'art. 3 comma 2.

Proroga del Finanziamento

3. La scadenza finale del Finanziamento può essere prorogata, su richiesta scritta del Cliente, da presentare alla Banca entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza e da questa accettata a condizione che il Finanziamento non superi comunque la complessiva durata di cui sopra. Al Finanziamento prorogato si applica il tasso d'interesse vigente per i Finanziamenti da stipularsi alla data di efficacia della proroga, determinato ai



Copia Banca
A202104261710279934315BU1169 B00 4 / 8 CYYN100000F01

Estero: Contratto quadro per finanziamenti in euro/divisa senza vincolo di destinazione/su previsioni di incasso Ed. 01/2020 -
Mod. BU1169/08 - Pag. 4 / 8

[CQD.RIF BANCA84489360 / 05938980967 - 16194498244002]

sensi dell'art.10. Tutto quanto sopra esclusa ogni novazione.

Art. 5) Acquisto della divisa effettiva

1. Nel caso non sia possibile procedere all'addebito, ai sensi dell'art. 3, di quanto dovuto per capitale e/o interessi in divisa effettiva, la Banca potrà, senza necessità di previamente avvisare o mettere in mora il Cliente e con rinuncia fin d'ora da parte del Cliente ad ogni eccezione o contestazione, acquistare al meglio per conto del Cliente l'ammontare della divisa finanziata, restando il Cliente obbligato a rifondere la Banca del suo esborso, oltre ad interessi, spese ed accessori.

2. Al debito di cui al comma precedente, espresso in euro, si applicherà il tasso di interesse - previsto nel Documento di sintesi di questo contratto o determinato secondo quanto previsto all'art. 10 - per i Finanziamenti espressi in euro.

Art. 6) Compensazione

1. La Banca potrà liberamente utilizzare a compensazione, anche ex art. 1853 c.c., di ogni debito del Cliente verso la Banca stessa, senza alcuna preventiva formalità nei confronti del Cliente, le somme che perverranno alla Banca a qualsiasi titolo, come pure i depositi o i saldi attivi di più rapporti o conti di qualsiasi genere intrattenuti dal Cliente con la Banca, anche se in divise differenti e anche se non liquidi o esigibili. Dell'intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.

Art. 7) Trasformazione della divisa del Finanziamento

1. La Banca, su richiesta scritta del Cliente da farle pervenire entro tre giorni lavorativi secondo calendario Forex antecedenti la scadenza di un periodo di interessi, esclusa ogni novazione, provvederà a trasformare il Finanziamento in una divisa diversa da quella inizialmente stabilita, al tasso di cambio e di interesse e alle altre eventuali condizioni concordati. In tal caso, si applica quanto previsto all'art. 3, commi 5 e 6. Se la richiesta viene effettuata oltre il termine sopra riportato, il Cliente è tenuto a corrispondere la commissione per estinzione anticipata di cui all'art. 4.

2. Non può essere richiesta la trasformazione in altra divisa dei Finanziamenti in euro.

Art. 8) Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto - Recesso

1. La Banca avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1186 cc e/o di risolvere i Contratti di Utilizzo dei Finanziamenti erogati, ai sensi dell'art. 1456 cc, ovvero di recedere altresì immediatamente dall'i Contratto/i Plafond e dal presente Contratto Quadro, qualora:

a) il Cliente ed i suoi eventuali successori o aventi causa non abbiano provveduto a corrispondere alla Banca quanto dovuto alla Banca stessa a qualsivoglia titolo (ad es. capitale, interessi, commissioni, spese, ivi comprese quelle legali, tasse, imposte etc) in dipendenza del Finanziamento o dei Finanziamenti concessi;

b) siano stati promossi a carico del Cliente e/o del suoi garanti atti esecutivi o conservativi o lo stesso sia divenuto insolvente ovvero, per qualsiasi motivo od evento (ad es. protesti, apertura di procedure concorsuali, ogni mutamento dell'assetto giuridico o societario - forma e capitale sociale, persone degli amministratori, dei sindaci e dei soci, nonché fusioni, anche per incorporazione, scissioni, scorpori, conferimenti - amministrativo, patrimoniale, della situazione economica e finanziaria etc.) a giudizio insindacabile della Banca vi sia pericolo di pregiudizi di qualsiasi genere al credito e alle garanzie;

c) risulti che le situazioni, i dati e i conti esposti o dichiarati dal Cliente o dagli eventuali garanti alla Banca, sia in fase di concessione del Finanziamento, sia successivamente, non rispondono a verità;

d) si verifichi il mancato pagamento a scadenza da parte del Cliente stesso o di altre società del gruppo rilevante ex art. 2359 c.c di un debito finanziario, anche in relazione a qualsiasi finanziamento concesso, sotto qualsiasi forma, al Cliente o alle società del gruppo rilevanti ex art 2359 c.c., ovvero intervenga una causa di decadenza dal beneficio del termine del Cliente o di altre società del gruppo verso terzi finanziatori, ovvero ancora un terzo finanziatore richieda il rimborso anticipato di un qualsiasi indebitamento finanziario, o infine qualora una garanzia rilasciata da qualsivoglia società del gruppo venga escussa, qualora, a giudizio della Banca, tali inadempimenti precedentemente riportati siano tali da pregiudicare la capacità del Cliente rimborsare il Finanziamento ovvero il valore delle garanzie

e) emergessero fatti o si scoprissero vizi nei documenti tali che, se conosciuti o verificati prima, avrebbero impedito, ad insindacabile giudizio della Banca, la concessione del Finanziamento;

f) non vengano rilasciare le garanzie reali o personali eventualmente richieste dalla Banca ovvero si verifichi il venir meno, o una significativa diminuzione di valore, delle garanzie concesse e le stesse non vengano prontamente sostituite e/o integrate secondo modalità di gradimento della Banca;

g) si verifichi la risoluzione o il recesso del Contratto di Affidamento Plafond a valere sul quale è stato stipulato il Contratto Quadro e il o i Contratti di Utilizzo.

2. Nei casi indicati al comma 1, la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso di ogni suo credito e di agire senza bisogno di alcuna preventiva formalità nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni.

3. Rimarranno ferme in ogni caso tutte le garanzie eventualmente acquisite.

4. Dell'intervenuta risoluzione o decadenza dal beneficio del termine la Banca darà comunicazione al Cliente a mezzo lettera raccomandata, telegramma, e-mail, fax, posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo di comunicazione. La Banca potrà richiedere al Cliente, con lettera raccomandata, telegramma, e-mail, fax, posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo di comunicazione il rimborso di quanto dovuto entro un termine non inferiore ad 1 (uno) giorno.

Art. 9) Modifica unilaterale del contratto

1. La Banca, in presenza di giustificato motivo, può modificare le norme e le condizioni economiche applicate ai Finanziamenti, ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi d'interesse, dandone comunicazione al Cliente con un preavviso minimo di due mesi. La comunicazione, che dovrà contenere in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", verrà validamente effettuata in forma scritta, anche inserita in estratto conto, all'indirizzo indicato dal Cliente. Resta inteso che costituisce invio in forma scritta delle comunicazioni di modifica - a tutti i fini di cui al presente articolo - quello effettuato all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Cliente, come definito all'art. 14. In alternativa, e con l'accordo del Cliente, la comunicazione può essere effettuata mediante altro supporto durevole. La modifica si intende approvata se il Cliente non dovesse recedere dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le modalità specificate nel comma che precede sono inefficaci, se sfavorevoli al Cliente.

3. I precedenti commi riportano quanto attualmente previsto dall'art. 118 del Decreto legislativo 385/1993; in caso di variazione di tale normativa, si applicheranno le disposizioni vigenti nel momento in cui la Banca intende procedere ad una modifica.

Art. 10) - Pattuizione dei tassi d'interesse

1. I tassi d'interesse indicati nel Documento di sintesi si applicano ai Finanziamenti stipulati entro 90 giorni di calendario dalla conclusione del Contratto Quadro.

2. Entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del periodo indicato al comma precedente, il Cliente e la Banca concordano, i tassi d'interessi del Documento di Sintesi aggiornato da applicare ai Finanziamenti da stipulare nei successivi 90 giorni, e così di seguito di 90 giorni in 90 giorni.

3. In assenza di pattuizione sui tassi d'interesse da applicarsi ai sensi del precedente comma due, i tassi di interesse da pattuirsi nei singoli Finanziamenti dovranno essere comunque conformi ed in linea con i tassi pubblicati nei Fogli Informativi vigenti al momento della stipula del Finanziamento medesimo.

Art. 11) Spese e oneri fiscali



Copia Banca
A202104261710279934315BU1169 B00 5 / 8 CYYN100000F01

Estero: Contratto quadro per finanziamenti in euro/divisa senza vincolo di destinazione/su previsioni di Incasso Ed. 01/2020 -
Mod. BU1169/08 - Pag. 5 / 8
[COD.RIF BANCA84489360 / 05938980957 - 1619449824402]

1. Le spese e ogni altro onere, anche di carattere fiscale, inerente e/o conseguenti ai Finanziamenti sono ad esclusivo carico del Cliente.

Art. 12) Reclami - Definizione stragiudiziale delle controversie

1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione dei Contratti di Utilizzo o della Disposizione di Pagamento il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica all'Ufficio Reclami all'indirizzo indicato nei Fogli Informativi a disposizione nei locali della Banca aperti al pubblico e sul sito della Banca, nonché pubblicizzato sul sito stesso. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

2. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo.

3. Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, la Banca e/o il Cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure
- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

Art. 13) Legge Applicabile - Foro competente

1. I Contratti di Utilizzo sono regolati dalla legge italiana.

2. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in occasione o in dipendenza dei Contratti di Utilizzo, il Foro competente in via esclusiva per le azioni promosse dal Cliente è, oltre a quello ove la Banca ha la sede legale attualmente: Milano, anche uno qualunque dei seguenti altri Fori: Torino per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Piemonte, Liguria o Valle d'Aosta; Milano per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Lombardia; Verona per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Veneto, Trentino Alto Adige o Friuli Venezia Giulia; Bologna per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Emilia Romagna, Toscana, Marche o Umbria; Roma per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia o Basilicata; Palermo per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Calabria, Sicilia o Sardegna. La Banca ha, invece, facoltà di agire nei confronti del Cliente, a sua scelta, oltre che presso il Foro dove la Banca ha la propria sede legale attualmente: Milano, anche in uno qualunque dei fori previsti dalla legge, come pure in uno qualunque dei seguenti altri Fori: Torino, Milano, Verona, Treviso, Trento, Bologna, Ravenna, Firenze, Perugia, Pescara, Roma, Napoli, Catania, Palermo, Cagliari.

Qualora il Cliente sia persona fisica, per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o domicilio elettivo del Cliente medesimo.

Art. 14) Comunicazioni

1. L'invio di lettere, ricevute, estratti conto, le eventuali notifiche e qualsiasi altra dichiarazione e comunicazione della Banca saranno validamente fatte al Cliente con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto, da intendersi quale domicilio eletto anche per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 218/1995. Laddove il contratto preveda l'invio di comunicazioni della Banca anche ad indirizzi PEC attivati obbligatoriamente ai sensi delle vigenti disposizioni, queste sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata del Cliente risultante dai pubblici registri o indicato specificamente alla Banca.

CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL CONTRATTO QUADRO

Art. 15) Scioglimento del Contratto Quadro

1. Il Contratto Quadro si scioglie nel caso in cui, per qualsiasi ragione, si sciolgano tutti i Contratti di Affidamento Plafond a fronte dei quali il Contratto Quadro stesso è stipulato; in tal caso, qualora vi siano Contratti di Utilizzo in essere, il Contratto Quadro si scioglie decorsi sei mesi dalla scadenza dei contratti stessi e dal completo avvenuto adempimento delle obbligazioni ad essi inerenti.

Art. 16) Modifica unilaterale del contratto

1. La Banca, in presenza di giustificato motivo, può modificare le norme e le condizioni economiche diverse dai tassi del Contratto Quadro, dandone comunicazione al Cliente con un preavviso minimo di due mesi. La comunicazione, che dovrà contenere in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", verrà validamente effettuata in forma scritta, anche inserita in estratto conto, all'indirizzo indicato dal Cliente. Resta inteso che costituisce invio in forma scritta delle comunicazioni di modifica - a tutti i fini di cui al presente articolo - quello effettuato all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Cliente, come definito all'art. 14. In alternativa, e con l'accordo del Cliente, la comunicazione può essere effettuata mediante altro supporto durevole. La modifica si intende approvata se il Cliente non dovesse recedere dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le modalità specificate nel comma che precede sono inefficaci, se sfavorevoli al Cliente.

3. I precedenti commi riportano quanto attualmente previsto dall'art. 118 del Decreto legislativo 385/1993; in caso di variazione di tale normativa, si applicheranno le disposizioni vigenti nel momento in cui la Banca intende procedere ad una modifica.

Art. 17) Spese e oneri fiscali

1. Le spese e ogni altro onere, anche di carattere fiscale, inerente e/o conseguente al Contratto Quadro sono ad esclusivo carico del Cliente.

Art. 18) Norme applicabili

1. Al Contratto Quadro si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, 12, 13 e 14 delle condizioni contrattuali dei Finanziamenti.

Art. 19) Embargo

Il Cliente prende atto e accetta che UniCredit rispetta le leggi e normative nazionali e internazionali in materia di sanzioni finanziarie emanate dall'Unione Europea, dalle Nazioni Unite, e dagli Stati Uniti d'America e che La Banca ha adottato regolamenti e procedure interne finalizzate al rispetto di tali leggi e normative, se non contrarie a norme imperative e a prescindere dalla loro applicabilità e precettività nella specifica transazione.

In particolare la transazione non dovrà riguardare, direttamente o indirettamente, operazioni con paesi oggetto delle sopra menzionate normative primarie e secondarie.

Nel caso in cui la transazione coinvolgesse direttamente o indirettamente un soggetto, un Paese o un territorio che è o diventasse l'obiettivo di leggi o normative in materia di sanzioni finanziarie, UniCredit sarà legittimata, in deroga ad ogni impegno assunto al riguardo, a rifiutare la transazione, i relativi documenti e le relative richieste e non sarà ritenuta responsabile per alcuna perdita, danno, o ritardo causati da tale rifiuto o comunque dall'applicazione alla transazione di tali leggi e normative in materia di sanzioni.

Vi preghiamo di voler esprimere l'adesione a quanto sopra con l'accettazione delle condizioni e dei patti di cui alla presente. Vi preghiamo inoltre di



Copia Banca
A202104261710278934315BU1169 B00 6 / 8 CYYN100000F01

Estero: Contratto quadro per finanziamenti in euro/divisa senza vincolo di destinazione/su previsioni di Incasso Ed. 01/2020 - Mod. BU1169/08 - Pag. 6 / 8
[COD.RIF BANCA84489360 / 0593880967 - 1619449824402]

voler espressamente approvare le clausole di questo contratto riportate qui di seguito.

Distinti saluti.
MILANO 26/04/2021

f.to UniCredit S.p.A.
Agenzia di MILANO VIALE MONZA C "

Per accettazione.

Distinti saluti.

MILANO 26/04/2021

(firma del Cliente)

VINCENTI SPA
B57



Copia Banca
A202104261710279934315BU1169 B00 7 / 8 CYYN100000F01

Esteri: Contratto quadro per finanziamenti in euro/divisa senza vincolo di
destinazione/su previsioni di incasso Ed. 01/2020 -
Mod. BU1169/08 - Pag. 7 / 8
[COD.RIF BANCA84489360 / 05938980967 - 1619449824402]


Anche ai sensi dell'Art. 1341 comma 2° cod. civ., dichiariamo di avere posto particolare attenzione sulle seguenti condizioni che approviamo specificamente:

CONDIZIONI CONTRATTUALI DEI FINANZIAMENTI

- Art. 1.3 (solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni);
- Art. 2.4 (mancata fissazione periodo d'interessi);
- Art. 3.2 (liquidazione interessi);
- Art. 3.4 (addebito del capitale);
- Art. 3.5, 3.6 e 3.7 (addebito del conto);
- Art. 5 (acquisto della divisa effettiva);
- Art. 6 (compensazione);
- Art. 8 (decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto - recesso);
- Art. 9 (modifica unilaterale del contratto);
- Art. 10 (pattuzione dei tassi d'interesse);
- Art. 11 (spese e oneri fiscali);
- Art. 13.2 (foro competente);
- Art. 14 (comunicazioni);
- CONDIZIONI CONTRATTUALI DEI CONTRATTI QUADRO**
- Art. 15 (scioglimento del contratto quadro);
- Art. 16 (modifica unilaterale del contratto);
- Art. 17 (spese e oneri fiscali);
- Art. 18 (norme applicabili);
- Art. 19 (embargo)

MILANO 26/04/2021


(firma del Cliente)

VIMERCATI SPA


Diamo atto che un esemplare del presente contratto, da voi sottoscritto e comprensivo del Documento di sintesi e composto di complessive 8 pagine, progressivamente numerate in calce e redatte su 4 fogli separati tra loro, ci viene da Voi consegnato.


MILANO 26/04/2021

(firma del Cliente)

VIMERCATI SPA


Matricola C054074

Per autenticazione delle firme e verifica poteri dei sottoscrittori



Copia Banca
A202104261710279934315BU1169 B00 8 / 8 CYYN100000F01

Estero: Contratto quadro per finanziamenti in euro/divisa senza vincolo di destinazione/su previsioni di incasso Ed. 01/2020 - Mod. BU1169/08 - Pag. 8 / 8

[COD.RIF BANCA84489360 / 05938980967 - 1619449824402]